



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 04/02/2021

OGGETTO: Giudizio civile RG n. 1231/18 Tribunale di Brindisi. sig.ri P.M. e B.M./Comune di San Pietro Vernotico. Autorizzazione alla conciliazione giudiziale della controversia ex art. 185 cpc.

L'anno 2021 il giorno 4 del mese di FEBBRAIO alle ore 14:01, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
	Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 25 del 26/01/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
28/01/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
30/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **25** del **26/01/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che:

- in data 13.3.2018 perveniva a questo Ente atto di citazione innanzi al Tribunale di Brindisi su istanza dei Sigg.ri ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Tafuro da San Pietro Vernotico, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà su figlio minore ...OMISSIS..., con il quale avanzavano richiesta di risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo a seguito di un sinistro verificatosi in data 26.4.2016 allorquando, mentre giocava con alcuni amici sul piazzale Modugno di San Pietro Vernotico, utilizzando i giochi ivi ubicati, cadeva da una struttura ludica in legno con annessa arrampicata denominata “torretta”, con conseguenti lesioni personali; chiedeva, pertanto, l'integrale risarcimento dei danni psico-fisici, ammontante ad € **23.058,58**, ex art. 2051 cc. e 2043 c.c.;
- Il legale del minore danneggiato lamentava nell'attrezzatura del parco giochi la totale assenza dei requisiti necessari per la sicurezza dei fruitori e con modifiche rispetto alla sua iniziale costruzione; pertanto, in data 04.04.2017 prot. gen. n.6847 veniva attivato il procedimento per accertare la responsabilità dell'Ente, mediante acquisizione di eventuale rapporto di intervento della Polizia Municipale e della relazione del Responsabile dell'Area 4 in merito allo stato dei luoghi al momento del sinistro, nonché tutta la documentazione necessaria dal legale del minore danneggiato. Con prot. Gen. n. 7134, in data 09/04/2017, il locale Comando di Polizia Municipale trasmetteva comunicazione attestante che agli atti d'ufficio non emergeva alcun intervento riferibile al sinistro in argomento, mentre nessun riscontro perveniva da parte del Responsabile dell'Area 4 con riferimento a quanto affermato dagli attori;
- con deliberazione di G.C. n. 76 del 07/06/2018 veniva conferito incarico al Legale del Comune avv. Guido Massari per costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione sopra richiamato;
- costituitosi il Comune nel giudizio 1231/18, la causa proseguiva con il deposito di memorie ex art. 183 cpc, con reciproche richieste istruttorie;
- all'udienza del 12.2.2019 il G.U. Dott. G. Galiano avanzava subito proposta di conciliazione per l'udienza del 17.12.2019, mediante il riconoscimento agli attori della somma complessiva di € **5.000,00** a titolo di risarcimento del danno ed € **1.500,00 oltre accessori di legge per spese legali**;
- i legali delle parti interessate davano seguito all'invito del Tribunale di Brindisi di addivenire ad una conciliazione per l'udienza del 17.12.2019;
- con nota pec del 4.12.2019 il legale degli attori avv. Patrizia Tafuro comunicava che i suoi assistiti non avevano ritenuto congruo l'importo proposto dal Giudice, proponendo altro importo;
- tutto ciò non veniva rappresentato all'udienza fissata per il 17.12.2019 in quanto, in data 11.12.2019, essa veniva rinviata d'ufficio alla data del 30.06.2020;
- ad ogni modo, nelle more, con determinazione n. 1262 del 24.12.2019 venivano comunque impegnate le somme previste per la conciliazione nell'importo proposto dal Giudice nel caso in cui per l'udienza fissata gli attori avessero accettato la proposta di conciliazione giudiziale; con determinazione n.433/2020, veniva rettificato l'impegno con imputazione al capitolo 2863 (impegno n.835/2020) e al cap. 1282 (impegno n. 832/2020) RP/2020 riportati nel redigendo

bilancio;

- tuttavia, in data 22.06.2020, anche l'udienza del 30.06.2020 veniva rinviata d'ufficio al 9.2.2021;
- in data 21.7.2020 l'avv. Patrizia Tafuro, in nome e per conto dei sigg.ri ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nell'interesse del figlio ...OMISSIS..., comunicava che gli stessi erano disposti ad accettare la proposta conciliativa così come formulata dal Giudice Dott. Galiano e riportata a verbale;
- In data 21.7.2020 l'avv. Patrizia Tafuro, in nome e per conto dei sigg.ri ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., nell'interesse del figlio ...OMISSIS..., comunicava che gli stessi erano disposti ad accettare la proposta conciliativa così come formulata dal Giudice Dott. Galiano e riportata a verbale;
- In data 29.11.2020 perveniva comunicazione di revoca del mandato all'avv. Patrizia Tafuro da parte del sig. ...OMISSIS... (divenuto maggiorenne in data ...OMISSIS...) in favore dell'avv. Giuseppe Vecchio da San Pietro Vernotico;
- Con nota pec del 03/12/2020 l'Avvocatura comunale faceva rilevare all'avv. Vecchio Giuseppe che il giudizio de quo era stato intrapreso con atto di citazione notificato su istanza dei sigg.ri ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio ...OMISSIS..., all'epoca dei fatti minorenni; pertanto, risultava necessario chiarire le posizioni degli originari attori in merito al giudizio considerato che non risultava alcuna revoca da parte degli stessi all'avv. Patrizia Tafuro;

Ciò premesso:

Richiamata la relazione redatta in data 26/01/2021 Prot. n. 2438 dal Legale di questo Ente avv. Guido MASSARI con la quale si informa che risulta alquanto conveniente aderire alla proposta conciliativa considerato che il valore della domanda iniziale (€ 23.058,58) è alquanto superiore - circa il 79% - all'importo della proposta conciliativa di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni (+ € 1.500,00 oltre accessori di legge per spese legali, quantificate in € 2.188,68).

Considerato che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013).

Rilevato, inoltre, che dalla giurisprudenza contabile emerge il principio in ragione del quale: "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa..." (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR);

Ritenuto sussistere i presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito riportati:

- l'esistenza di una controversia giuridica, pendente tra le parti innanzi al Tribunale Civile di Brindisi RG 1231/18;
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c. c.;
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321c.c.;
- l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
- la convenienza per l'Ente all'adesione della proposta formulata dal Giudice deriva dal fatto che:
 1. metterebbe fine immediatamente al giudizio, ancora nella fase iniziale, avendo la stessa una funzione deflattiva del contenzioso, evitando il rischio di soccombenza e aggravio di spese, cui l'Ente andrebbe incontro in caso di non accettazione della proposta.
 2. la proposta transattiva proviene direttamente dal Giudice, organo terzo rispetto alle parti, il quale ha avuto piena contezza delle rispettive posizioni processuali;
 3. ad ogni modo, l'accettazione della proposta di conciliazione comporterebbe un palese vantaggio economico per l'Ente, con un abbattimento della pretesa risarcitoria di controparte di oltre il 79 %, con risparmio anche delle spese di CTU tecnica e medica.

Ritenuta pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per poter addivenire ad una manifestazione di volontà in ordine alla conclusione di un accordo transattivo nel giudizio civile n. 1231/2018 per il palese vantaggio economico dell'accordo, che abbatta di oltre l'79% la pretesa risarcitoria di controparte, essendo l'onere a carico dell'Ente complessivamente di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre spese legali.

Ciò premesso;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi a norma di legge

DELIBERA

1. di aderire alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'articolo 185 bis cpc dal Giudice del Tribunale di Brindisi, Dott. Gianmarco Galiano, con provvedimento del 12.02.2019 nella causa iscritta al RG n. 1231/2018 promossa dei Sigg.ri ...OMISSIS..., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà su figlio minore ...OMISSIS... rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Tafuro ad oggetto il risarcimento danni subiti dal minore, mediante il riconoscimento agli attori della somma complessiva di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.500,00 oltre accessori di legge per spese legali (quantificate in € 2,188,68);
2. di prendere atto della comunicazione del 29/11/2020 di revoca del mandato all'avv. Patrizia Tafuro da parte del sig. ...OMISSIS... in favore dell'avv. Giuseppe Vecchio e della nota pec del 03/12/2020 dell'Avvocatura comunale – depositati in atti presso l'Ufficio legale - che faceva

rilevare all'avv. Vecchio Giuseppe che il giudizio de quo era stato intrapreso con atto di citazione notificato su istanza dei sigg.ri ...OMISSIS..., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio ...OMISSIS..., all'epoca dei fatti minorenni, e che pertanto, risultava necessario chiarire le posizioni degli originari attori in merito al giudizio considerato che non risultava alcuna revoca da parte degli stessi all'avv. Patrizia Tafuro;

3. di incaricare il Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, difensore dell'Ente nel giudizio in oggetto, di definire con la controparte la suddetta proposta conciliativa per l'udienza del 9.2.2021;
4. di dare mandato a tal fine al Sindaco di conferire all'avv. Guido Massari procura speciale per la formalizzazione e accettazione della proposta.
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.188,68 è stata già impegnata con atto determinativo n. 1262/2019, come rettificato con determinazione n.433/2020, con imputazione al capitolo 2863 (impegno n.835/2020) e al cap. 1282 (impegno n. 832/2020) RP/2020 riportati nel redigendo bilancio;
6. di demandare al Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari gli atti gestionali successivi al presente atto;
7. di dare atto che il testo del presente provvedimento è stato redatto in ossequio al principio della tutela dei dati personali sensibili di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 196/03 e delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR);
8. di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 17/02/2021 N. 260 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 04/02/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 17/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 17/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.